



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Milano**  
**1^ SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace di Milano Dott. ALBERTO BARGERÒ, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 58955 / 2021 Ruolo Generale  
avente ad oggetto: pagamento somma

**VERTENTE TRA**

[REDACTED], nato a Karlsruhe (Germania) il giorno 11/04/1970,  
residente in Bruscianno (NA), [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

E

[REDACTED], nato a Catania il giorno 25/07/1968, residente in Catania, [REDACTED]

[REDACTED]  
Codice Fiscale [REDACTED]

E

[REDACTED], nato a Brescia il giorno 04/11/1955, residente in Bagnolo  
Mella (BS), [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

E

[REDACTED], nato a Roma il giorno 05/12/1954, residente in Roma,

[REDACTED]  
Codice Fiscale [REDACTED]

██████████, nata a Napoli il giorno 14/06/1954, residente in Casavatore (NA), ██████████  
Codice Fiscale ██████████

E

██████████, nato a Catanzaro il giorno 07/12/1962, residente in Roma, ██████████  
Codice Fiscale ██████████

tutti in persona della mandataria **CONSERF S.R.L.S.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, via Sicilia n.50, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Comba ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arma di Taggia (IM) , via B.A. Nuvolone n.51, giusta procure alle liti in calce all'atto di citazione;

Parte attrice

CONTRO

██████████ S.P.A., società unipersonale, corrente in Milano, ██████████  
██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to ██████████ con studio in Milano, ██████████, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;  
Codice Fiscale ██████████

Parte convenuta

### **Conclusioni di parte attrice**

Come in atti ed a verbale;

### **Conclusioni di parte convenuta**

Come in atti ed a verbale

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ██████████  
██████████, ██████████, ██████████, ██████████  
██████████ e ██████████ hanno convenuto in giudizio la



██████████ S.p.A. (di seguito ██████████) al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme meglio infra precisate a seguito di estinzione di altrettanti contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e precisamente:

- a) ██████████ ha stipulato con ██████████ S.p.A. (ora ██████████ S.p.A.) in data 12/03/2015 il contratto di finanziamento n. ██████████ (doc. 7-8 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 120 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €2.804,80 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 50<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 70 rate ed in sede di estinzione anticipata, ██████████ avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €1.636,13, in relazione alla quota di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto si sarebbe trattato di costi, a detta di ██████████ non restituibili. Inoltre l'attore ha sostenuto una spesa di €. 610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 23 e 34 attorei);
- b) ██████████ ha stipulato con ██████████ S.p.A. (ora ██████████ S.p.A.) in data 11/09/2014 il contratto di finanziamento n. ██████████ (doc. 9-10 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 72 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €1.498,00 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 52<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 20 rate ed in sede di estinzione anticipata, ██████████ avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €416,16, in relazione alla quota di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto



si sarebbe trattato di costi, a detta di [REDACTED] non restituibili. Inoltre l'attore ha sostenuto una spesa di €. 610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 24 e 35 attorei);

- c) [REDACTED] ha stipulato con [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) in data 04/10/2014 il contratto di finanziamento n. [REDACTED] (doc. 11-12 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 72 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €.1.746,40 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 39<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 33 rate ed in sede di estinzione anticipata, [REDACTED] avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €.360,26, in relazione alla quota di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto si sarebbe trattato di costi, a detta di [REDACTED] non restituibili. Inoltre l'attore ha sostenuto una spesa di €. 610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 25 e 36 attorei);
- d) [REDACTED] ha stipulato con [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) in data 14/11/2018 il contratto di finanziamento n. [REDACTED] (doc. 13-14 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 84 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €.2.359,36 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 13<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 71 rate ed in sede di estinzione anticipata, [REDACTED] avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €.264,75, in relazione alla quota



di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto si sarebbe trattato di costi, a detta di [REDAZIONE] non restituibili. Inoltre l'attore ha sostenuto una spesa di €.610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 26 e 37 attorei);

e) [REDAZIONE] ha stipulato con [REDAZIONE] S.p.A. (ora [REDAZIONE] S.p.A.) in data 12/04/2017 il contratto di finanziamento n. [REDAZIONE] (doc. 15-16 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 120 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €.6.102,60 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 84<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 36 rate ed in sede di estinzione anticipata, [REDAZIONE] avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €.185,84, in relazione alla quota di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto si sarebbe trattato di costi, a detta di [REDAZIONE] non restituibili. Inoltre l'attrice ha sostenuto una spesa di €.610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 27 e 38 attorei);

f) [REDAZIONE] ha stipulato con [REDAZIONE] S.p.A. (ora [REDAZIONE] S.p.A.) in data 12/03/2015 il contratto di finanziamento n. [REDAZIONE] (doc. 17-18 attorei), mediante cessione di una quota della pensione/retribuzione, da rimborsarsi con 120 rate, con un costo pari di spese associate al prestito di complessi €.761,80 e di avere estinto detto finanziamento anticipatamente, in coincidenza con la 48<sup>a</sup> rata, così che residuavano ancora 72 rate ed in sede di estinzione anticipata, [REDAZIONE] avrebbe dovuto restituire, ai sensi dell'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la



restante durata del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per un totale di €.139,46, in relazione alla quota di spese fisse residue, ma che detto importo non è stato riconosciuto in quanto si sarebbe trattato di costi, a detta di [REDACTED] non restituibili. Inoltre l'attore ha sostenuto una spesa di €. 610,00 per redazione di una perizia relativa alla controversia, come da mandato all'incasso prodotto in atti (doc. 28 e 39 attori).

Di fronte al diniego di [REDACTED] l'odierna parte attrice ha promosso il presente giudizio per ottenere l'integrale restituzione dei costi sostenuti in relazione ai detti finanziamento in considerazione della loro estinzione anticipata, così come determinato dalla c.d. Sentenza Lexitor della C.G.EU. in relazione alla rimborsabilità dei c.d. costi *recurring* ed *upfront* e dalla giurisprudenza italiana successiva a detta sentenza, oltre al pagamento degli interessi e delle spese di perizia, come sopra evidenziate.

Alla prima udienza del 15/03/2022, tale per rinvio d'ufficio di quella in origine prevista per il 23/11/2021 in ragione delle disposizioni connesse all'emergenza COVID-19, si è costituita la società convenuta [REDACTED] che ha chiesto respingersi ogni domanda nei suoi confronti, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito.

Nel merito ha dedotto di avere fedelmente applicato l'articolo 125-*sexies* del T.U.B alla luce delle disposizioni di legge vigenti, precisando che peraltro lo stesso sarebbe inapplicabile per la posizione del sig. [REDACTED] in quanto l'estinzione anticipata è intervenuta per la cessazione del rapporto di lavoro del medesimo.

Ha contestato la debenza delle somme di €. 610,00 per ciascuno dei richiedenti in quanto non è stata dimostrata la necessità della perizia né l'incasso delle somme portate dalle note pro forma.

Ha depositato altresì istanza ex art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Ha concluso per il rigetto delle domande di parte attrice.

Le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ma il giudice rilevato che per la decisione della controversia era determinante la corretta



lettura ed applicazione dell'art. 125-*sexies* del TUB, considerato che detta norma è stata modificata dalla L. 106/2021 che ha convertito il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) e che il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 02/11/2021 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviando gli atti del processo alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha modificato l'art. 125-*sexies* del TUB, ha rinviato prima al 14/07/2022 e poi, pendente ancora il giudizio avanti alla Corte Costituzionale, al giorno al 17/01/2023.

A detta udienza parte convenuta ha rinnovato l'eccezione di incompetenza per valore ed il Giudice cui la difesa di parte attrice si è opposta, quindi i procuratori delle parti hanno richiesto congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che è stata disposta per il giorno 11/05/2023.

Al termine di detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come sopra.

Alla medesima udienza, stante la richiesta congiunta delle parti e la natura documentale della causa, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 25/05/2023, al termine della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

La difesa [REDACTED] ha eccepito che in ragione del valore complessivo della domanda dato dalla sommatoria tra €. 3.660,00 per il rimborso delle consulenze tecniche relative alla valutazione dei contratti ed €. 3.002,58 per il rimborso degli oneri rinvenienti e pari a complessivi €. 6.662,58, sussiterebbe incompetenza per valore di questo Giudice al momento della proposizione della domanda.

Detta eccezione preliminare è infondata e deve essere rigettata.

Il cumolo delle domande stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10 comma 2 c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di consorzio facoltativo disciplinato dall'articolo 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando tale ultima norma l'art.10



comma 2 c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass.Civ. Sez. VI-3 n.3107/2017).

Per tali motivi l'eccezione di incompetenza per valore deve essere rigettata.

Venendo al merito del giudizio si osserva quanto segue.

Parte attrice, nella sua qualità di mandataria dei signori [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED], ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la restituzione dei costi non maturati relativi ai finanziamenti riferiti ai predetti soggetti da questi anticipatamente estinti.

È appena il caso di evidenziare che è infondata la contestazione di parte convenuta in ordine alla rimborsabilità nei confronti del sig. [REDACTED], in quanto il rimborso anticipato sarebbe stato effettuato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro del [REDACTED] con il datore Poste Italiane S.p.A. da quest'ultima e non dal Salvadei.

Se è vero e non contestato che il rimborso è stato effettuato da Poste Italiane S.p.A., va precisato che parte convenuta omette di riferire che in tal caso il rimborso è effettuato dal datore di lavoro traendo le somme necessarie dal TFR spettante al soggetto che ha ottenuto il finanziamento, dunque da denaro che, se pure non è nella disponibilità materiale del lavoratore/consumatore, deve essere allo stesso versato dal datore di lavoro, questi nella fattispecie si limita ad effettuare il pagamento anticipato come sostituto del soggetto finanziato.

Infine si osserva che non si rinviene in alcun punto della normativa la inapplicabilità dell'art. 125-*sexies* T.U.B. all'ipotesi di estinzione anticipata per cessazione del rapporto di lavoro nel caso di finanziamenti erogati a fronte di cessioni della retribuzione/pensione.

Ritiene pertanto questo giudice che anche la posizione del signor [REDACTED] sia assimilabile a quella degli altri richiedenti e vada trattata unitamente ai medesimi.



Uno dei temi più discussi in giurisprudenza negli ultimi anni, quantomeno nel comparto bancario, riguarda l'applicazione in Italia dei principi dettati dalla pronuncia della Corte di Giustizia 11/09/2019, nella causa C-383/2018, nota come "*sentenza Lexitor*", dal nome della società ricorrente nel giudizio di rinvio.

In sintesi, la sentenza Lexitor ha proposto una nuova applicazione dell'art. 16, comma 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/48/CE sul credito ai consumatori, la "direttiva CCD". (L'art. 16, comma 1, della direttiva CCD prevede che "*il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*").

Ad avviso del Giudice Comunitario, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per iniziativa del cliente, a costui spetterebbe il rimborso di una quota del costo totale del credito, in misura proporzionale rispetto alla durata del credito non goduto.

Non viene quindi riconosciuta alcuna rilevanza alla distinzione, data per scontata nel nostro paese da pressoché tutti gli interpreti (Banca d'Italia, giurisprudenza, ABF, intermediari e associazioni dei consumatori) tra i costi c.d. *upfront* (sostenuti all'atto della concessione del finanziamento, per esempio, le spese di istruttoria e di intermediazione) e quelli c.d. *recurring* (quelli che maturano nel tempo, per esempio, le spese di incasso rata).

In caso di estinzione anticipata gli interpreti ritenevano, prima della pubblicazione della sentenza *Lexitor*, che al cliente spettasse il rimborso proporzionale dei soli costi *recurring* e che, invece, i costi *upfront* non fossero ripetibili.

Tale tesi pareva essere avvalorata dal testo letterale dell'art. 125-*sexies* del T.U.B., norma con cui era stata recepita in Italia la normativa europea oggetto di interpretazione dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza Lexitor.

La norma del T.U.B. dispone che: "*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale*



*caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.*

Del resto, ciò corrispondeva a una logica difficilmente contestabile: se alcuni oneri sostenuti dal cliente erano diretti a indennizzare l'intermediario per i costi affrontati per l'apertura della pratica (sia per la remunerazione della rete distributiva, sia per il pagamento delle imposte, sia infine per lo studio della posizione del cliente e del suo merito creditizio), essi risultavano indifferenti al trascorrere del tempo e non c'era motivo di restituirne una parte al cliente in caso di sua decisione di rimborsare anzitempo il credito.

La Corte di Giustizia, avendo riscontrato la diffusione di prassi da parte degli operatori bancari e finanziari, che tendevano a qualificare come *upfront* costi che erano invece *recurring*, proprio al fine di evitare il loro rimborso *pro quota*, ha inteso garantire “*l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito*” che “*sarebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*” (cfr. punto 31 della sentenza), superando così la distinzione tra le due classi di costi.

L'impatto sul mercato creditizio del nostro paese è risultato immediatamente di natura potenzialmente dirompente.

Gli intermediari, come nel caso di specie, hanno fin da subito eccepito la sua irrilevanza “orizzontale” Poiché la direttiva CCD non è una direttiva c.d. “*self executing*”, ossia talmente dettagliata da non necessitare del recepimento da parte degli Stati membri, essa presuppone, appunto, la mediazione di una norma nazionale, che ne specifichi i contenuti. Tale norma nel nostro ordinamento è l'art. 125 *sexies* del T.U.B., molto netta nel proporre la distinzione tra costi *recurring* e *upfront*.

La conseguenza che ne deriva è che gli operatori devono osservare la norma interna e l'interpretazione della Corte di Giustizia, relativa a una norma comunitaria, non potrebbe può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta.



I consumatori, invece, si sono schierati per la tesi opposta. Ad avviso di questi ultimi, l'art. 16, comma 1, della direttiva CCD, sarebbe stato trasfuso in modo pressoché pedissequo nell'art. 125 *sexies* del TUB, la cui formulazione letterale non differirebbe in modo significativo da quella proposta dalla norma-madre. Pertanto, in quest'ottica l'interpretazione della Corte di Giustizia sarebbe perfettamente pertinente anche con riferimento al quadro giuridico nazionale.

Al primo orientamento ha aderito senza riserve l'ABF, come si legge senza tema di smentite dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 2625, su cui si sono appiattite tutte le decisioni successive dei Collegi territoriali.

La giurisprudenza ha assunto una posizione più variegata, dividendosi tra l'applicazione diretta della pronuncia del Giudice Europeo (tra le più recenti, cfr. Trib. Savona, 09/03/2021 e Trib. Napoli, 09/02/2021) e chi viceversa ne ha negato l'efficacia nei rapporti tra privati (*ex multis*. Trib. Cassino, 02/02/2021).

Al primo filone interpretativo appartiene una pronuncia del Tribunale di Savona (sent. 18/11/2020) che ha sostenuto che con la sentenza Lexitor *“la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso ogni rilevanza giuridica – almeno agli effetti dell'art. 125-sexies T.U.B. – visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel costo totale del credito e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla restante durata del contratto [...] Tale sentenza, in quanto interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento come ritenuto dalla giurisprudenza”*, ma anche una sentenza d'appello del Tribunale di Milano, datata 11 maggio 2021, che conferma l'applicabilità della *“Lexitor”*. Anche in questo caso, la società finanziaria è stata condannata a procedere con la restituzione proporzionale delle commissioni accessorie a seguito di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto effettuato dal consumatore.

Sostiene il Tribunale di Milano che *“[...] La distinzione tra oneri up front e recurring non è rilevante ai fini della decisione dell'appello. Va infatti ricordato che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n.*



141/2010. Per quel che rileva in questa sede, deve essere evidenziato il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto." Rilevante è anche la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili". La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione "costi dovuti per la restante durata del contratto", proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18). È noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che le direttive hanno una efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia una efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare una interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: "nell'applicare il diritto



nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGUE 10/4/1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi). Nel caso di specie l'operazione ermeneutica è assai semplice dal momento che l'art. 125- sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.” Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessorie, così come già riconosciuto dal Giudice di Pace. La clausola di cui all'art. 10 del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluyente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB. Nella difesa conclusionale parte appellante ha ritenuto la sentenza della CGUE ininfluyente nel caso di specie, perché resa dopo la conclusione e l'estinzione del finanziamento e



*in sede di rinvio da parte di un giudice polacco. Tale difesa non è condivisibile. In primo luogo le sentenze della CGUE hanno natura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nelle vigenza della norma interpretata, come nella fattispecie, salvi gli effetti della prescrizione. Inoltre, la CGUE non interpreta la norma nazionale, ma la normativa europea, di modo che è ininfluente il fatto che il rinvio pregiudiziale sia pervenuto da un' autorità polacca. La Corte ha chiarito il significato della direttiva eurounitaria, cui anche l'interpretazione della norma italiana di recepimento deve adeguarsi. In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato perché il primo giudice ha di fatto correttamente interpretato la normativa, italiana ed europea, applicabile al caso di specie. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con la motivazione corretta come sopra”*

Al secondo filone interpretativo si è iscritta un'ordinanza del Tribunale di Roma, resa in data 11/02/2021: *“la citata direttiva europea non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento”* e, quindi, si può considerare rilevante la distinzione tra costi *upfront* e *recurring*, proposta dall'intermediario in modo ritenuto sufficientemente chiaro nella documentazione contrattuale sottoposta al cliente. In particolare, la documentazione, sottoposta all'attenzione del Giudice, prevedeva la non ripetibilità, in caso di estinzione anticipata, delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle spese di rivalsa e notifica (non sappiamo in che cosa consistessero) e delle commissioni di intermediazione. Tali voci di costo, attenendo *“esclusivamente al momento genetico del rapporto”*, non dovrebbero essere oggetto di rimborso, *“non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento”*.

Il legislatore italiano, nel tentativo di fare chiarezza, ha modificato l'art. 125-*sexies* T.U.B.. La citata norma è stata modificata dall'art.11-*octies*, commi 1, lettera b), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.



La norma modificata prevedeva sostanzialmente l'applicabilità del sistema inaugurato con la Sentenza *Lexiter* solo ai contratti "sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, investita del problema di costituzionalità della nuova norma, con sentenza 08/11/2022 – 22/12/2022, n. 263 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 28/12/2022, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, (che ha modificato il presente articolo) "*limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*".

In particolare, la Corte con la sua sentenza ha di fatto stabilito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

Per effetto della citata Sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Di fatto la Corte ha rimosso il limite temporale di cui al testo modificato dell'art. 125-sexies.

Questo Giudice quindi alla luce del dettame esposto dalla Corte Costituzionale ritiene che debba applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale di cui alla prima interpretazione sopra citata, considerata l'esigenza di garantire una elevata protezione del consumatore, il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto



al professionista, posto che tale tutela risulterebbe sminuita, laddove si limitasse la riduzione del credito ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, atteso che i costi sono determinati unilateralmente dal finanziatore e che da tale assunto potrebbe derivare il rischio per il consumatore di vedersi imporre pagamenti di *up front* più elevati, rispetto a quelli di *recurring*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra premesso e argomentato, la convenuta [REDACTED] S.P.A. deve essere condannata al pagamento in favore degli attori rappresentati dalla mandataria CONSERFS S.R.L.S. , le somme di seguito riportate:

- a) Per il sig. [REDACTED] la somma di €.1.636,13;
- b) Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 416,11;
- c) Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 360,26;
- d) Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 264,75;
- e) Per la sig.ra [REDACTED] la somma di €.185,84;
- f) Per il sig. [REDACTED] la somma di €.139,46.

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Sono dovute altresì le spese di CTP documentate dagli attori che vanno riconosciute per pacifica giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ. Sez. III n.3380/2015) “*le spese sostenute per detta consulenza, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate*”. Nel caso di specie poi, considerata la natura estremamente specialistica della materia, queste appaiono necessarie al fine di valutare l’eventuale temerarietà dell’azione, la quale come è noto, può portare a sanzioni in sede giurisdizionale.

A mente dell’art. 92, comma 1, c.p.c. questo Giudice ritiene che l’importo riconosciuto e liquidato possa essere contenuto per ciascuno degli attori in €.350,00 conformemente alla giurisprudenza di questo stesso ufficio citata dalla difesa attoreo (GdP. Milano Sez. IV n. 2441/2023 Dott.ssa Barbaro).

In relazione poi alla domanda ex art. 52 D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), formulata dalla difesa [REDACTED], la stessa va respinta poiché richiesta dalla parte



non avente tutela in materia di protezione dei propri dati personali, trattandosi di persona giuridica.

L'art 52 Codice Privacy, infatti, viene rubricato come “Dati identificativi degli interessati”, laddove l'interessato che può chiedere, per motivi legittimi, la preclusione di indicazione dei dati sulla sentenza è quello identificato dall'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, nella persona fisica titolare dei dati personali.

Qualora, infatti, il Legislatore avesse voluto riferire il rimedio a soggetti diversi dalle persone fisiche, avrebbe certamente utilizzato un differente linguaggio, come ha fatto, nell'ambito dello stesso Codice, in materia di comunicazioni, riferendosi all'utente o contraente in luogo dell'interessato (a titolo esemplificativo, art. 122 Codice Privacy).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e quindi [REDACTED] S.P.A. è condannata al loro pagamento in favore dell'attore [REDACTED]. Le stesse parzialmente ridotte rispetto alla nota spese, (avuto riguardo per l'attività effettivamente svolta, con applicazione per i compensi professionali dei valori massimi dello scaglione di riferimento ex D.M. 147/2022) si liquidano in complessivi €.2.419,70 di cui €.1.898,00 per compensi professionali, €.237,00 per spese ed €.284,70 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014) oltre IVA e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Giudice di Pace di Milano, rigettata ogni altra domanda ed istanza e definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Respinge l'eccezione di incompetenza per valore in quanto infondata, per le ragioni esposte in motivazione;
- 2) Accoglie le domande di parte attrice per le motivazioni rese e per l'effetto condanna [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore degli attori per il tramite della mandataria CONSERF S.R.L.S., come segue:



- a. Per il sig. [REDACTED] la somma di € 1.636,13, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;
- b. Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 416,11, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;
- c. Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 360,26, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;
- d. Per il sig. [REDACTED] la somma di €. 264,75, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;
- e. Per la sig.ra [REDACTED] la somma di €.185,84, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;
- f. Per il sig. [REDACTED] la somma di €.139,46, oltre ad €.350,00 per le spese di CTP;

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

- 3) Condanna [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali in di parte attrice liquidate, secondo equità, in assenza di nota spese e come meglio specificato in motivazione, in complessivi €2.419,70 di cui €1.898,00 per compensi professionali, €237,00 per spese ed €284,70 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014) oltre IVA e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Milano, li 23-8-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ALBERTO BARGERO

